

tesoro della republica trattenendo il 5 % a favore della camera apostolica ed assegnando ad essi mille scudi d'oro e mille pei loro sostituti, da prelevarsi sul prodotto d'esse decime nel corso dei 4 anni; dà loro in fine le facultà necessarie comprese quelle d'infliggere le pene comminate ai renitenti al pagamento.

Data a Roma presso S. Marco. — Sottoscritta da M. Vestri Barbiani.

67. — 1601, Febbraio 7. — c. 126. — Copia di revocazione fatta, ad istanza dell'arcivescovo di Spalato, di un monitorio emanato da Offredo (Offredi) vescovo di Molfetta, nunzio apost. in Venezia, contro tre canonici di quella città. — Sottoscritta da Stefano Dadetti not. dal nunzio.

68. — 1601, Maggio 10. — c. 126 t.º — Bolla di papa Clemente VIII, *ad futuram rei memoriam*. Ricordato come per le guerre fra i principi cristiani sia stata impedita un'azione comune contro i Turchi; come egli siasi con ogni sforzo impiegato a ricondurre fra i primi la pace, il che finalmente potè ottenere; come di poi, ad opera del cardinale Pietro Aldobrandini da lui inviato ad Enrico IV re di Francia e a Carlo (Emanuele I) duca di Savoia, siasi conclusa pace fra questi due principi; come i Turchi procurino di giungere a debellare la cristianità facendo a volta a volta pace con un potentato, o alleanza con altro, per vincerli poi ad uno ad uno; come quelli abbiano in parte occupata l'Ungheria ed espugnatavi Canisza; dice di voler mandare, per eccitar gli altri col proprio esempio, truppe in aiuto di Rodolfo II imperatore e dell'arciduca Ferdinando d'Austria ora in guerra coi detti infedeli. Ma essendo esausto l'erario pontificio pei soccorsi già dati al detto sovrano, che potè ricuperare Strigonia; per sopperire alle nuove spese, col consenso del Sacro Collegio, impone la prelevazione di sei decime su tutti i redditi ecclesiastici e dei luoghi pii, nonchè su quelli degli ordini regolari (eccettua i cardinali, le 12 congregazioni regolari che si accordarono circa il sussidio ordinario colla camera apostolica sotto Pio V — v. n. 5 del libro XXIV), degli ospitali non esercenti a beneficio dei poveri, dei cavalieri teutonici, di S. Lazzaro di Altopascio, del Tempio, e degli altri ordini militari (trattone il gerosolimitano), in tutta Italia e sue isole, nella misura già fissata nei concordati pel pagamento delle decime imposte nel 1593, che sarà determinata dal cardinal camerlengo (Pietro Aldobrandini). Impone eziandio altre sei decime su tutte le pensioni annuali godute su benefici e redditi ecclesiastici. I pagamenti saranno fatti alla camera apostolica in due rate, cioè il 29 settembre 1601 e 1602, e il depositario di quella ne curerà la riscossione e l'impiego esclusivamente per l'esercito contro i Turchi. Seguono poi comminatorie pei contrafacienti, istruzioni per le modalità dell'esazione, alla quale è preposto il mentovato cardinale camerlengo colle facultà opportune a lui e a i collettori e sotto collettori dipendenti.

Dato a Roma presso S. Pietro (*VI id. maii*). — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani e da A. degli Alessii.

69. — 1601, Maggio 10. — c. 133. — Breve di papa Clemente VIII al